

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXVI
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ PER LO
SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO (ARCUS Spa)

(Anno 2010)

(Articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

Presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali

(ORNAGHI)

Trasmessa alla Presidenza il 21 dicembre 2011

PAGINA BIANCA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

RELAZIONE AL PARLAMENTO

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – ARCUS S.P.A. – ANNO 2010

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182 e dell'art. 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modifiche

La presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 9 del Decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182 e dell'art. 10, comma 8, della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modifiche, in cui si prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Arcus Spa.

La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ARCUS S.p.A., le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita con atto notarile del 16 febbraio 2004 (Dr. Enrico Bellezza, notaio in Milano n. reg. 42082 e n. racc. 7369) in attuazione dell'art. 2 della Legge 16 ottobre 2003, n. 291 che ha sostituito l'art. 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352.

La Società mira a promuovere lo sviluppo e la crescita economica del Paese attraverso la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e di recupero di beni culturali, e di altre azioni a favore di attività culturali e dello spettacolo. E' espressamente previsto che l'attività aziendale sia condotta nel rispetto delle funzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali, alla luce del Titolo V della Costituzione.

Il capitale sociale è pari a € 8.000.000,00 e le azioni sono inalienabili. Al 31 dicembre 2010 l'ammontare complessivo del capitale sociale è di € 8.966.687,49. Il bilancio di esercizio 2010 si è chiuso con un utile di € 342.091,00, di cui una quota pari al 5% (€ 17.104,00) è stata destinata a riserva legale, e un dividendo di € 16.325,00 è stato distribuito, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 61, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, d'intesa con il MEF, come da nota prot. n. 37053 del 29 aprile 2011. L'"utile a nuovo", pari a € 308.662,00 è stato destinato ai fini istituzionali della Società, così come previsto dall'art. 21, comma 2, dello Statuto sociale.

Al capitale di Arcus S.p.A. possono partecipare anche le Regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sottoscritto dallo Stato.

I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, mentre quelli attinenti i profili patrimoniali finanziari sono esercitati dal Mibac d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In base all'articolo 4, comma 2, lettera n), del DPR 26 novembre 2007, n. 233, così come modificato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", il Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale "esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società ARCUS SpA".

Per il perseguimento degli scopi sociali, la Società può contrarre mutui, nei limiti di quanto stabilito con apposito decreto interministeriale Mibac – Mef di autorizzazione all'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

L'impegno operativo di Arcus è indirizzato, da un lato a concentrarsi sull'attuazione dei programmi degli interventi indicati dai Ministri competenti, dall'altro a potenziare sempre più il proprio ruolo di riferimento per le Istituzioni, le Autonomie e gli attori del mercato su alcune aree di intervento strategiche.

L'anno 2010 è stato caratterizzato da alcune variazioni nella struttura aziendale e di conseguenza nell'organizzazione della Società. Innanzitutto in data 1 luglio 2010 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ambasciatore Ludovico Ortona, dopo che il Prof. Salvatore Italia aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 9 marzo 2010. L'incarico all'Ambasciatore Ludovico Ortona è stato attribuito fino alla scadenza del triennio di durata del Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto Interministeriale del 18 novembre 2008.

Inoltre, con Decreto ministeriale del 27 luglio 2010, è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale, istituito secondo il sistema tradizionale, con durata triennale.

Il 2010 è stato il secondo anno di attuazione del Decreto Interministeriale del 24 settembre 2008, n. 182, recante "La Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture", in vigore dal 3 dicembre 2008. Ai sensi del suddetto Decreto i Ministri di riferimento hanno identificato gli interventi ammessi a finanziamento,

successivamente inclusi in un apposito programma, approvato con decreto 13 dicembre 2010 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La predisposizione del programma annuale da parte dei due Ministri ha tenuto conto, secondo il regolamento, dell'Atto di indirizzo emanato in data 9 marzo 2010, con il quale sono stati indicati gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione degli interventi, nell'ambito delle finalità di: 1) promozione di interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale, 2) assicurazione di interventi di ripristino e tutela paesaggistica e 3) promozione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Il crono-programma è stato redatto in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato e Dipartimento del Tesoro, secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Gli interventi, all'interno del programma, sono stati poi ripartiti nel biennio 2011/2012, in base alle disponibilità finanziarie di ciascun anno: € 38.190.435,69 per l'anno 2011, € 46.904.000,00 per il 2012, per un importo complessivo di € 85.094.435,69.

Il **trimestre gennaio-marzo 2010** è stato caratterizzato da due principali attività: la realizzazione di uno studio di fattibilità operativo che ha segnato la conclusione della seconda fase del progetto Lomellina, nell'ambito di Bacini culturali, e la messa a punto di una serie di attività di assistenza specialistica e supporto tecnico alla Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il Progetto Bacini culturali e il Progetto Merchandising e Servizi Aggiuntivi rappresentano probabilmente l'attività più qualificante di Arcus, tale da determinarne il suo posizionamento nazionale ed il suo sviluppo organizzativo.

Con riferimento al primo, e per ciò che concerne lo svolgimento delle attività previste, Arcus, ha identificato, a livello di valutazione di massima, le azioni necessarie sul piano tecnico-economico-procedurale, e contribuito alla mappatura dei beni tangibili e alla predisposizione di schede sintetiche sugli interventi, recependo ed elaborando le informazioni fornite dalle istituzioni competenti alla gestione e alla conservazione.

Il progetto Merchandising, nell'ambito del quale Arcus S.p.A. negli anni scorsi (2004-2006) aveva condotto un'analisi approfondita sul fenomeno della

gestione dei Servizi aggiuntivi relativi alla rete museale italiana, ha mostrato criticità e problematiche che ancora oggi rendono inadeguato in Italia il settore, e identificato, nel contempo, soluzioni e strategie necessarie attraverso precise linee progettuali. L'opportunità offerta da un progetto avviato dalla Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, il cui obiettivo è il miglioramento della redditività dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura gestiti dal MiBAC - con riguardo altresì al merchandising artistico museale, ha permesso ad Arcus S.p.A. di proporsi e mettere a disposizione della predetta Direzione risorse interne professionali e tecniche e mezzi economici per sviluppare l'iniziativa.

Nel **trimestre aprile-giugno 2010** sono stati deliberati dal CdA i finanziamenti relativi a tutti gli interventi relativi al Decreto interministeriale del 16.10.2009 e a parte degli interventi contenuti nel Decreto interministeriale 1.12.2009.

D.I. 16.10.2009

DENOMINAZIONE PROGETTO	IMPORTO	DESTINATARIO	DATA DELIBERA CDA
Cinema e Teatro	€ 150.000,00	Compagnia Italiana	13/04/2010
Festival Internazionale del Film di Roma	€ 100.000,00	Fondazione Cinema per Roma	13/04/2010
Alla Ricerca della Bellezza	€ 350.000,00	Associazione Culturale Artisti Riuniti	13/04/2010
Progetti Nazionali ed Internazionali	€ 5.710.144,23	Ente Teatrale Italiano	13/04/2010
Maggio Fiorentino	€ 2.000.000,00	Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	13/04/2010
Progetti Nazionali ed Internazionali	€ 3.600.000,00	Fondazione Teatro alla Scala	13/04/2010
Ricerca sulla Topografia di Atene	€ 500.000,00	Scuola Archeologica di Atene	13/04/2010
Restauro delle Pitture Murali dell'Abside e del Presbiterio	€ 107.000,00	Parrocchia San Pietro Apostolo - Novi Ligure	13/04/2010
Lavori di Restauro Chiesa Parrocchiale di San Ippolito e Santa Lucia di Porto	€ 210.000,00	Parrocchia di San Ippolito e Santa Lucia di Porto	13/04/2010

D.I. 1.12.2009

(si veda pag. seguente)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2010	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	DATA DELIBERA
Basilicata	TOLVE - Convento dei Cappuccini: Lavori di miglioramento sismico	€ 300.000,00	Provveditorato Interregionale alle OOPP PUGLIA - BASILICATA - SEDE COORDINATA DI POTENZA	23/06/2010
Basilicata	TRIVIGNO - Chiesa del Calvario: Lavori di miglioramento sismico	€ 200.000,00	Provveditorato Interregionale alle OOPP PUGLIA - BASILICATA - SEDE COORDINATA DI POTENZA	23/06/2010
Basilicata	Restauro e risanamento conservativo della Torre Medioevale	€ 500.000,00	Comune di San Mauro Forte	23/06/2010
Campania	Museo di Capodimonte Compl. Sezione 800/900	€ 500.000,00	Polo museale napoletano	11/05/2010
Campania	Museo Diego Aragone Pignatelli	€ 400.000,00	Polo museale napoletano	23/06/2010
Emilia-Romagna	Ex Convento dell'Annunziata	€ 1.000.000,00	Direzione Regionale Emilia Romagna	23/06/2010
Emilia-Romagna	Parco archeologico di Classe: Valorizzazione dell'antico porto tardo romano e area archeologica di San Severo	€ 500.000,00	Fondazione parco archeologico di Classe	23/06/2010
Emilia-Romagna	Ravenna Festival edizione 2008 - 2009	€ 1.500.000,00	Ravenna Manifestazioni	23/06/2010
Emilia-Romagna	Festival Verdi 2009	€ 1.800.000,00	Fondazione Teatro Regio di Parma	11/05/2010
Friuli Venezia Giulia	Musealizzazione del Fondo Cossar Archeologico	€ 500.000,00	Fondazione Aquileia	23/06/2010
LAZIO	Lavori di restauro del soffitto ligneo dipinto e della tela centrale (sec. XVIII) - Chiesa di S. Lucia della Tinta	€ 165.000,00	Polo museale città di Roma	23/06/2010
LAZIO	Palazzo Baldassini - Infrastruttura della conoscenza	€ 300.000,00	Istituto Luigi Sturzo	11/05/2010
LAZIO	Restauro, consolidamento ed adeguamento impiantistico della Chiesa di San Nicola	€ 250.000,00	Diocesi di Palestrina	23/06/2010
LAZIO	Adeguamenti strutturali della bibliomediateca e degli spazi espositivi dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia	€ 600.000,00	Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia	11/05/2010
LAZIO	Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura: progetti, consolidamenti, restauri, manutenzione	€ 500.000,00	Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura	11/05/2010
LAZIO	Restauro affreschi Palazzo Baronale (sec. XVII)	€ 80.000,00	Università Agraria Sipicciano	23/06/2010
LAZIO	Attività dell'Azienda Speciale Palaexpo	€ 1.000.000,00	Azienda Speciale Palaexpo	11/05/2010
LAZIO	Accademia 2009	€ 500.000,00	Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico	11/05/2010
LAZIO	Restauro del sistema vegetazionale delle Ville storiche romane	€ 4.000.000,00	Comune di Roma	23/06/2010
LAZIO	Reate Festival del Belcanto	€ 1.500.000,00	Fondazione Flavio Vespasiano	23/06/2010
LAZIO	Cultura a Roma	€ 1.000.000,00	Comune di Roma -Assess. Alle Politiche culturali e della comunicazione	23/06/2010
LAZIO	Attività culturali al Complesso Monumentale dei Vittoriano.	€ 1.500.000,00	Commissario Straordinario per l'area archeologica di Roma e Ostia	23/06/2010
LIGURIA	Prima e Terza Età a Teatro - Teatro Carlo Felice di Genova	€ 2.300.000,00	Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	23/06/2010
LIGURIA	Teatro tra letteratura e danza: In parola in movimento.	€ 450.000,00	Fondazione Teatro dell'Archivoltò	23/06/2010
LOMBARDIA	Il restauro delle decorazioni pittoriche dipinte da Leonardo nella sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano	€ 250.000,00	Comune di Milano	23/06/2010
LOMBARDIA	Arte contemporanea a Milano	€ 2.000.000,00	Fondazione La Triennale di Milano	23/06/2010
LOMBARDIA	Mantova per Haydn: l'europeo che amava l'Italia	€ 600.000,00	Orchestra da camera di Mantova	11/05/2010
PIEMONTE	Il museo e il parco archeologico di Chiomonte: verso un museo del paesaggio	€ 500.000,00	Comune di Chiomonte	23/06/2010
PIEMONTE	Festival Estivo del Cantiere Musicale di Santa Croce	€ 40.000,00	Associazione Culturale Arte in Scena	23/06/2010
PIEMONTE	Teatro a Corte 09. Il Teatro europeo in scena nelle dimore sabauda	€ 250.000,00	Fondazione Teatro Piemonte Europa	11/05/2010
PUGLIA	Progetto di bonifica ambientale - parrocchie S. Andrea Apostolo	€ 200.000,00	Parrocchia S. Andrea Apostolo	23/06/2010
PUGLIA	Aren Archeologica di Egnazia	€ 250.000,00	Direzione Regionale Puglia	23/06/2010
SICILIA	Fruizione e musealizzazione degli itinerari archeologici subaquei in prossimità delle infrastrutture dell'Isola di Pantelleria.	€ 500.000,00	Pantelleria Ricerche Società Consortile a Responsabilità Limitata	11/05/2010
SICILIA	3° Festival Internazionale del Val di Noto "Mgìe Barocche"	€ 400.000,00	Associazione Festival Internazionale del Val di Noto	11/05/2010
TOSCANA	Restauro dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla, XXX stadio della Via Francigena	€ 300.000,00	Parrocchia di S. Caprasio	23/06/2010
TOSCANA	Restauro della Loggia di Mercanzia a Siena	€ 400.000,00	Associazione Circolo degli Uniti di Siena	11/05/2010
TOSCANA	Restauro e consolidamento campanile Chiesa Parrocchiale di Vergemoli.	€ 120.000,00	Comune di Vergemoli (LU)	23/06/2010
TOSCANA	Palazzo e Torre Campatelli in San Gimignano (SI)	€ 500.000,00	FAI	23/06/2010
TOSCANA	Un patrimonio da salvare "Opere in lista d'attesa"	€ 500.000,00	OPIFICIO PIETRE DURE	23/06/2010
TOSCANA	Spazi dai Marmi.	€ 100.000,00	EXMARMIT Associazione senza fini di lucro	23/06/2010
TOSCANA	55° Festival Puccini 2009	€ 1.400.000,00	Fondazione Festival Pucciniano	23/06/2010
VENETO	Progetto di restauro conservativo e suo riuso come spazio per la musica della Chiesa di S. Gottardo in Asolo	€ 500.000,00	Parrocchia di S. Maria Assunta	11/05/2010
VENETO	Progettazione e realizzazione del sistema ICT e degli strumenti di fruizione multimediali del Museo del Novecento e della Mediateca del polo culturale M9	€ 200.000,00	Fondazione di Venezia	23/06/2010
VENETO	Restauro del cenacolo palladiano nell'Isola di San Giorgio Maggiore	€ 450.000,00	Fondazione Giorgio Cini Onlus	11/05/2010
VENETO	Restauro e valorizzazione del sistema fortificato medievale di Cittadella	€ 500.000,00	Comune di Cittadella	23/06/2010
VENETO	Rilancio Teatro Comunale di Adria e attivazione di una rete culturale-turistica tra enti territoriali del Parco del Delta e della Regione Veneto	€ 90.000,00	Comune di Adria	11/05/2010
VENETO	Il Mondo della Luna - Celebrazione di Galileo Galilei	€ 100.000,00	Ente I Solisti Veneti	23/06/2010
VARIE	Recupero e valorizzazione del Fondo Librario Antico dei Gesuiti italiani-	€ 200.000,00	Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù	23/06/2010
VARIE	Allestimento del museo e dei depositi del MAXXI - centro per le arti del XXI secolo	€ 4.000.000,00	Fondazione MAXXI	23/06/2010
VARIE	Schermi di qualità 2009/2010	€ 3.500.000,00	AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo	11/05/2010
VARIE	Festival Internazionale della Spiritualità "Divinamente" 2010	€ 200.000,00	Associazione Romana di Musica Sacra e Religiosa A.R.Mu.S.e.R.	11/05/2010
VARIE	Celebrazioni del Terzo Centenario della nascita di G. B. Pergolesi	€ 500.000,00	Fondazione Pergolesi Spontini	23/06/2010

Si segnala inoltre l'approvazione di un progetto nel CdA del 13 aprile 2010 con i fondi autonomi di Arcus destinato al MiBAC – Archivio di Stato di Roma per il restauro di documenti caravaggeschi per un importo pari a € 62.000,00.

A seguito dell'assegnazione dei fondi per l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie stanziata dalle leggi n. 266/2005, n. 296/2006 e n. 244/2007 per la tutela ed interventi a favore dei beni e delle attività culturali per una somma pari a € 47.352.743,00 e dell'ulteriore importo pari a € 12.481.112,00, si è potuto procedere alla stipula dei contratti relativi ai finanziamenti già deliberati relativi al D.I. 9.04.2008 ed al D.I. 16.10.2009 (Decreto di rimodulazione). Di seguito l'elenco aggiornato delle convezioni firmate nel periodo marzo-giugno 2010:

Data	TIPOLOGIA CONTRATTO	CONTROPARTE	PROGETTO	IMPORTO
15/03/2010	Convenzione D.I. 09/04/2008	Comune di Bergantino	Museo Giostra di Bergantino (Palazzo Stozzi)	500.000,00
15/03/2010	Convenzione D.I. 09/04/2008	Comune di Cagli	Polo culturale di eccellenza di Palazzo Berardi	350.000,00
16/03/2010	Convenzione D.I. 09/04/2008	Fondazione Aquileia	Piano Strategico culturale della Città di Aquileia (1^ Parte di € 1 mil su 1,5 mil.)	1.000.000,00
18/05/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Associazione Compagnia Italiana	Progetto D.I. 16/10/2009 "CINEMA E TEATRO"	150.000,00
20/05/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Associazione Culturale Artisti Rariti	Alla Ricerca della Bellezza	350.000,00
31/05/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	ETI - ENTE TEATRALE ITALIANO	Progetto TEATRI PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	4.918.999,23 (1^ parte di € 5.710.144,23)
31/05/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Fondazione Cinema per Roma	Festival Internazione del Film di Roma Anno 2009 - Evento inaugurale	100.000,00
03/06/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Fondazione Teatro Alla Scala	Progetti Nazionali ed Internazionali	3.000.000,00 (1^ parte di 3,6 milioni)
14/06/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Scuola Archeologica Italiana di Atene	Progetto D.I. 16/10/2009 "RICERCA SULLA TOPOGRAFIA DI ATENE"	500.000,00
15/06/2010	CONVENZIONE FINANZIAMENTO ARCUS IN PROPRIO	MIBAC Archivio di Stato di Roma	Progetto "Restauro e Valorizzazione dei Documenti Pittore Caravaggio"	62.000,00

Tuttavia l'assegnazione dei fondi suddetti, lasciando una quota non coperta - pari a € 1.669.898,47 – rispetto ai progetti da finanziare identificati nei due decreti sopraccitati e deliberati dal Cda di Arcus (per totali € 64.127.144,23), ha portato la Società ad identificare, secondo i criteri e le modalità consuete, tre progetti, di seguito indicati, relativi al D.I. 16.10.2009, proponendo ai rispettivi destinatari di suddividere il finanziamento in due tranche da soddisfare con i fondi 2010.

DENOMINAZIONE PROGETTO	IMPORTO	DESTINATARIO
Progetti Nazionali ed Internazionali	€ 5.710.144,23	Ente Teatrale Italiano
Maggio Fiorentino	€ 2.000.000,00	Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Progetti Nazionali ed Internazionali	€ 3.600.000,00	Fondazione Teatro alla Scala

Secondo quanto previsto nell'art. 4 del Regolamento, a fine marzo 2010; Arcus ha provveduto alla pubblicazione sul sito della Società di un avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento con scadenza 30 aprile 2010, relative al "Piano di interventi Arcus 2010", in conformità all'Atto di indirizzo per la predisposizione del programma, emanato il 9 marzo 2010 dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le richieste di finanziamento, pervenute attraverso una procedura on-line, ammontavano complessivamente a circa € 1.200.000.000,00 e la predisposizione della pre-istruttoria dei progetti ammissibili, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento di Arcus, si è basata su griglie valutative approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il lavoro svolto dalla struttura è stato sottoposto all'approvazione del CdA nella seduta del 23 giugno ed è stato inviato alle due Direzioni di riferimento.

Nel corso di questo secondo trimestre si è positivamente conclusa l'attività relativa alla progettazione dell'approccio innovativo alla gestione dei servizi aggiuntivi, condotta in collaborazione con la Direzione Generale per la valorizzazione del MiBAC. I risultati del lavoro sono stati presentati a tutte le Direzioni Regionali del MiBAC alla presenza del Ministro Bondi e dei vertici del MiBAC.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel **trimestre luglio-settembre 2010** sono stati deliberati dal CdA i seguenti finanziamenti relativi al Decreto interministeriale del 1° dicembre 2009.

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2010	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2011	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2012	IMPORTO FINANZIAMENTO TOTALE	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	DATA DELIBERA
Abruzzo	L'AQUILA - Potenziamento Parco Archeologico di Amiternum	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	MIBAC Direzione Reg. Beni Cultur. E Paesagg. dell'Abruzzo	14/09/2010
Campania	Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Fondazione Ravello	14/09/2010
Emilia-Romagna	Completamento del restauro della cattedrale di S. Maria Assunta a Reggio Emilia- Recupero facciata	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Comitato per il restauro della Cattedrale di S. Maria Assunta	14/09/2010
Emilia-Romagna	Opere di restauro di Le Mura Farnesiane	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00	Comune di Piacenza	26/07/2010
LAZIO	Restauro conservativo ed antichico della Cattedrale di San Lorenzo in Trivio	€ 700.000,00			€ 700.000,00	Diocesi di Trivio Citta' Vescovile	14/09/2010
LAZIO	I paesaggi urbani di Roma. Analisi, ricostruzione e contestualizzazione delle architetture e dell'urbanistica antica per un Museo della Città	€ 330.000,00			€ 330.000,00	Università di Roma La Sapienza	20/07/2010
LAZIO	Museo Vastale Valle del Tevere	€ 300.000,00			€ 300.000,00	CNR - ITABC	14/09/2010
LIIGURIA	Città Romana di Albintimilium: restauro del Foro Romano di Vasinigia	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	Provincia di Imperia	20/07/2010
LOMBARDIA	Ristrutturazione adeguamento funzionale e valorizzazione Teatro Lilla e spazi annessi	€ 800.000,00			€ 800.000,00	Palazzo Lilla Associazione Culturale	14/09/2010
LOMBARDIA	Restauro e risanamento conservativo delle mura e annessi laterali (D° Lotto) della Chiesa S. Fedele in Milano	€ 500.000,00	€ 500.000,00		€ 1.000.000,00	Parrocchia S. Maria della Scala in S. Fedele	14/09/2010
MARCHE	Parco archeologico di Cupra Marittima	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Comune di Cupra Marittima	14/09/2010
MOLISE	Molise tra storia e paesaggio	€ 600.000,00			€ 600.000,00	Regione Molise Assessorato alla Cultura	14/09/2010
PIEMONTE	Restauro e risanamento conservativo della Chiesa ex Confraternita di S. Bernardino in Canale d'Alba	€ 150.000,00			€ 150.000,00	Associazione Confraternita di S. Bernardino	26/07/2010
SICILIA	Progetto di recupero consolidamento e valorizzazione del Palazzo storico De Spuches da adibire a centro museografico polivalente	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Comune di Galati Mamertino	14/09/2010
TOSCANA	Restauro della Rocca Strozzi per un museo dei reperti della città degli Etruschi	€ 600.000,00			€ 600.000,00	Comune di Campi Bisenzio	20/07/2010
TOSCANA	Badia S. Salvatore di Vaiano. Restauro e risanamento conservativo	€ 300.000,00			€ 300.000,00	Parrocchia di San Salvatore a Vaiano	14/09/2010
TOSCANA	Museo d'Arte Sacra - Opere e restami pittorici	€ 300.000,00	€ 200.000,00		€ 500.000,00	Diocesi di Prato	14/09/2010
TOSCANA	Restauro conservativo e di consolidamento della Cattedrale di S. Maria Assunta di Volterra, del Battistero e del Palazzo Vescovile. Realizzazione del nuovo Museo Diocesano					Parrocchia della Basilica Cattedrale, SS. Michele, Agostino e Francesco in Volterra Diocesi di Volterra	14/09/2010
TOSCANA	Restauro e consolidamento della Torre Campanaria III lotto funzionale	€ 400.000,00			€ 400.000,00		
TOSCANA	Frangere dalla modernità alla contemporaneità	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00		€ 1.500.000,00	Comune di Firenze	14/09/2010
UMBRIA	Villa del Boccassone - completamento consolidamento e restauro	€ 500.000,00	€ 300.000,00		€ 800.000,00	Direzione Regionale per l'Umbria	14/09/2010
VENETO	Palladio Library Mediateca e Sistema comunicativo-informativo su Andrea Palladio, le sue opere, e il suo territorio	€ 400.000,00			€ 400.000,00	Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio	20/07/2010
VENETO	Restauro della cantina lignea settecentesca della Chiesa Di S. Rocco a Venezia	€ 300.000,00			€ 300.000,00	Scuola Grande Arciconfraternita di S. Rocco a Venezia	20/07/2010
VARIE	Portale Web City delle attività di ricerca, tutela, gestione e funzione del patrimonio archeologico italiano	€ 300.000,00	€ 300.000,00		€ 600.000,00	Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Archeologia	20/07/2010

Di seguito sono indicate le convenzioni firmate nel trimestre:

Data	TIPOLOGIA CONTRATTO	CONTROPARTE	PROGETTO/ATTIVITA'/OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO
19/07/2010	Convenzione D.L. 16/10/2009	Fondazione Maggio Musicale Fiorentino	Progetto D.L. 16/10/2009 "72° Festival del Maggio Musicale Fiorentino"	1.700.000,00 (1^ parte di 2,0 milioni)
23/07/2010	Convenzione D.L. 09/04/2008	Fondazione CRT (2^ parte Finale)	Progetto Città e cattedrali	2,0 milione (II parte)

Il presente trimestre è stato soprattutto caratterizzato da un'intensa attività di monitoraggio degli interventi deliberati e delle somme spese dai destinatari del finanziamento con le attività programmate ed approvate dal CdA. L'attività di monitoraggio condotta dalla Arcus, che consiste in visite in loco al fine di rilevare i risultati dell'attività svolta dai destinatari del finanziamento, oltre che in un attento controllo finanziario e documentale, ha riguardato diversi programmi interministeriali relativi ai piani di intervento succedutisi negli anni.

Nel **trimestre ottobre-dicembre 2010**, sono stati deliberati dal CdA i seguenti finanziamenti relativi al Decreto interministeriale del 1° dicembre 2009.

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2010	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2011	IMPORTO FINANZIAMENTO ANNO 2012	IMPORTO FINANZIAMENTO TOTALE	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	DATA DELIBERA.
Campania	Complesso monumentale di S. Chiara Vergine in Napoli (Chiostro rinvolato, restano degli ambulacri) e del loggato	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori	12/10/2010
LAZIO	Intervento di recupero e restauro del complesso monumentale Abbazia di Casanari	€ 250.000,00			€ 250.000,00	Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casanari	09/11/2010
LAZIO	Restauro e consolidamento della cupola e del lanternino della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Casinari in Frosin	€ 500.000,00	€ 500.000,00		€ 1.000.000,00	Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione	12/10/2010
LAZIO	Lavori di inquadramento e restauro della decorazione della cupola benedettina - Chiesa di S. Andrea al Quirinale	€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 800.000,00	Polo museale città di Roma	12/10/2010
LOMBARDIA	Museo Nazionale della preistoria della Valle Cusonica	€ 500.000,00	€ 500.000,00		€ 1.000.000,00	Direzione Regionale Lombardia	09/11/2010
MARCHE	Ristrutturazione e restauro della villa ex Causerata	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Arcidiocesi di Ancona	09/11/2010
MARCHE	Accessibilità all'Arte: la Selezione Itinerante del Museo Onorio	€ 120.000,00			€ 120.000,00	Museo Teatro Stabile Orfero	12/02/2010
PIEMONTE	Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Pino	€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 800.000,00	Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Pino	12/02/2010
PIEMONTE	Piùificazione e potenziamento del bacino culturale del sacro Monte di Varallo - patrimonio UNESCO	€ 300.000,00	€ 300.000,00		€ 600.000,00	Comune di Varallo	09/11/2010
PIEMONTE	Galleria Sabauda	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00	Direzione Regionale Piemonte	09/11/2010
PUGLIA	Restauro del teatro Mercadante di Altamura e realizzazione nuovo impianto.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	MIBAC Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	09/11/2010
PUGLIA	Cattedrale di Foggia	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	MIBAC Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	09/11/2010
SICILIA	Progetto Lavori di Restauro ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson e del Parco annesso: Opere di Completamento	€ 500.000,00			€ 500.000,00	Comune di Bronte (CT)	09/11/2010
SICILIA	Portale Sicilia Barocca - Sicilia Sud Orientale	€ 200.000,00			€ 200.000,00	Direzione Sud Est Sicilia	12/10/2010
TOSCANA	Centro Integrato di Formazione Orchestrale e realizzazione di relative strutture e funzioni.	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	Scuola di Musica di Fiesole	09/11/2010
TOSCANA	Museo Archeologico Nazionale di Firenze	€ 500.000,00		€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	Direzione Regionale per la Toscana	12/10/2010
UMBRIA	Amelia cuore teatrale d'Italia	€ 800.000,00			€ 800.000,00	Associazione Culturale Società Teatrale	12/10/2010
UMBRIA	Todi Arte Festival 2009	€ 300.000,00			€ 300.000,00	Comune di Todi	12/10/2010
VENETO	Laboratorio Lirico del Veneto - G. Mattonelli - A. Pertile	€ 100.000,00			€ 100.000,00	Laboratorio Lirico del Veneto	12/10/2010
VARIE	Siti UNESCO: Italian Heritage and Arts	€ 200.000,00			€ 200.000,00	Associazione Culturale Amici dell'Arte	12/10/2010
VARIE	Verifica della sicurezza sismica dei Musei statali. Applicazione della O.P.C.M. 3274/2003 s.m.i. E della direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00	MIBAC Direzione Generale Beni Architettonici e Artistici ed etnoant.	12/10/2010

In seguito alla soppressione dell'ETI prevista dal dlgs n. 78/2010, l'Ente suddetto ha presentato formale rinuncia al finanziamento del "Progetto Teatri - Progetti nazionali - progetti internazionali" finanziato con D.I. 1 dicembre 2009. L'importo, pari a € 1.290.000,00, è confluito nel Piano di interventi Arcus 2010 (biennio 2011-2012).

In data 15 dicembre si è proceduto all'aggiudicazione della gara per la selezione dell'Istituto creditizio con il quale contrarre il mutuo necessario per reperire l'ammontare complessivo previsto dal decreto interministeriale del 1° dicembre 2009, per gli anni 2010, 2011 e 2012. La gara, con apertura pubblica delle buste, è stata aggiudicata alla Cassa Depositi e Prestiti che ha proposto uno spread notevolmente inferiore agli altri. In data 30 dicembre 2010 i fondi relativi all'annualità 2010, ex D.I. 1° dicembre 2009, sono stati posti nelle disponibilità dell'azienda.

Per ciò che concerne le convenzioni di finanziamento relative ai precedenti decreti di programmazione, nel prospetto che segue sono indicate quelle stipulate nell'ultimo trimestre:

DATA	TIPOLOGIA CONTRATTO	CONTROPARTE	PROGETTO/ATTIVITA'/OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO
09/11/2010	Convenzione D.I. 09/04/2008	Comune di Brescia	Progetto "Recupero e Valorizzazione Area Archeologica Capitolium"	1.500.000,00
12/11/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Chiesa Parrocchiale SS. Ippolito e Lucia di Porto	Progetto "Restauro Conservativo della Chiesa Parrocchiale SS. Ippolito e Lucia di Porto"	210.000,00
12/11/2010	Convenzione D.I. 09/04/2008	Comune di Pesaro	Progetto "Colombarone Scavi Archeologici"	400.000,00
13/12/2010	Convenzione D.I. 16/10/2009	Chiesa Parrocchiale San Pietro Apostolo di Novi Ligure	Progetto "Restauro delle Pitture Murali dell'abside e del presbitero della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo di Novi Ligure"	107.000,00
29/12/2011	Convenzione D.I. 09/04/2008	Abbazia di Montecassino	Progetto D.I. 09/04/2008 "Allestimento del Museo dell'Abbazia di Montecassino"	1.000.000,00

In virtù di una periodica attività di ricognizione dei progetti finanziati, il CdA, nel trimestre in questione, ha deliberato i seguenti progetti prorogati:

- Progetto Altino (P.I. 2005-2006): va distinto il lotto funzionale già appaltato dalla Direzione regionale Mibac (€ 500.000,00) dalla rimanente quota di lavori di allestimento. Per quanto concerne il primo, la Direzione regionale ha chiesto una proroga fino al 30 aprile 2011 per il suo completamento. La restante parte del finanziamento Arcus è stata impegnata attraverso un accordo con la Regione del Veneto per la realizzazione di un più ampio intervento che contempla anche fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR). Pertanto i termini per il suo completamento risentono della nuova configurazione di tale progetto e sono previsti per l'inizio del 2014.

- Progetto Montegrotto (P.I. 2005-2006): il progetto è di complessa gestione tra tre Istituzioni: Mibac - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto/Direzione Regionale, Università di Padova, Comune di Montegrotto

Terme. Alcuni ritardi per l'avvio del progetto sono stati causati da una serie di difficoltà di carattere procedurale e dal momento che gli interventi a carico dei singoli contraenti sono tra loro correlati, il cronoprogramma del progetto si è prolungato rispetto ai tempi inizialmente previsti. Il progetto complessivo, comprendente i due lotti 2005 e 2006, dovrebbe concludersi ad Aprile 2012.

- Progetto Mocenigo (P.I. 2005): per la conclusione degli interventi di recupero della sede museale del Museo Nazionale Atestino, sostenuti da Arcus S.p.A. attraverso l'erogazione di un finanziamento di 300.000 euro a favore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, viene richiesta una proroga a causa di una serie di difficoltà di carattere procedurale nella fase di avvio del progetto. La fine lavori si prevede entro il 2012.

- Progetto Musei della cultura Scientifica (D.I. 16/3/2007): prorogati i termini di scadenza del progetto tenuto conto delle problematiche correlate alla costituzione della nuova Provincia di Fermo subentrata ad Ascoli Piceno nella gestione del Progetto. In particolare a seguito della costituzione della Provincia di Fermo avvenuta ai sensi della L. 147/2004, con DPG n.14 del 22 gennaio 2009, la provincia di Ascoli Piceno ha trasferito alla Provincia di Fermo una parte del proprio patrimonio tra cui l'immobile oggetto del finanziamento Arcus. Si è dovuto procedere pertanto alla stipula di un addendum alla convenzione che tenesse conto di questo mutamento con un naturale slittamento di tutto l'iter realizzativo degli interventi.

I progetti di seguito elencati sono invece quelli in parte o totalmente defianziati (i motivi sono l'incertezza dei tempi per la realizzazione/conclusione delle attività e/o il loro buon fine): Porto di Traiano- Fiumicino- Ricerche geoarcheologiche (P.I: 2004): defianziato il residuo di attività ancora non impegnate; Villa Romani di Patti (P.I. 2004-2005): defianziato per le attività non ancora impegnate; Info-Punti (P.I. 2005): totalmente defianziato; Ampliamento e valorizzazione del parco archeologico di Locri (D.I. 16/3/2007): totalmente defianziato; Progetto opera musicale "Ulisse in Campania" (D.I. 16/3/2007): defianziato per le attività non ancora impegnate.

Si segnala invece la positiva conclusione del Progetto Propaganda Fide (P.I. 2005-2006) con l'inaugurazione del nuovo Museo missionario avvenuto il 9 dicembre 2010.

Il costruttivo rapporto con il Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ha significato la definizione di alcune linee guida utili a supportare i

Ministri di riferimento nella formulazione degli indirizzi strategici di Arcus, massimizzando i benefici della sua azione nel settore dei beni e delle attività culturali.

Il Presidente, quale atto di trasparenza e di servizio verso le Istituzioni, il 6 luglio u.s. ha dato la sua disponibilità alle due Commissioni Cultura di Camera e Senato per una eventuale audizione sulla Società. In data 5 ottobre u.s. è stato invitato con il Direttore Generale a una audizione innanzi alla Commissione Cultura del Senato mentre è ancora in attesa di risposta da parte della Commissione Cultura della Camera.

Per ciò che concerne la programmazione relativa al bando 2009, si è concluso l'iter procedurale propedeutico al reperimento dei fondi necessari.

A completamento della presente relazione si allega la seguente documentazione:

- Normativa di riferimento;
- Atto costitutivo di Arcus Spa;
- Statuto di Arcus Spa;
- Atto di Indirizzo 2010 (Programmazione biennio 2011-2012).
- Decreto Interministeriale 13 dicembre 2010.

IL MINISTRO



CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI 16 DIC. 2010 8153		16 DIC. 2010
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI - 3 MAR. 2011 Prot. n. 155	Di concerto con Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI 27 258 28 MAR 2011 Reg. 3 foglio 281 Dott. Prof. Riccardo Ventre

VISTO l'art. 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n.191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2010);

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione, per l'anno finanziario 2010, in capitoli delle unità previsionali di base inscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero -Tabella n.14- del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 gennaio 2010, concernente l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2010, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa e della gestione, nonché la piena operatività delle strutture centrali e periferiche del Ministero;

VISTA la direttiva generale del Ministro per i beni e le attività culturali per l'anno 2010 del 23 febbraio 2010, sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive

modificazioni, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e dell'art. 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010 del 4 gennaio 2010, emanata ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e dell'art. 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 1 dicembre 2009, ed in particolare il progetto assegnato all'Ente Teatrale Italiano (soppresso ex art. 7, comma 20, decreto legge 28/2010, convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010) per il quale è stata presentata formale rinuncia, per un importo pari ad € **1.290.000,00**, nonché l'art. 2 dello stesso decreto interministeriale, che prevede una disponibilità di risorse per complessivi € **5.537.598,00**;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale, articolo che autorizza la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 114 con la quale sono state accantonate una quota di 1,8 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009 e una quota di 4,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, con il quale è stato determinato l'importo destinato ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale calcolare l'aliquota complessiva del tre per cento da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTA la delibera CIPE 20 maggio 2010, n. 59, che assegna definitivamente per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali i due citati contributi pluriennali a valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del citato decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dispone che i contributi in questione siano utilizzati mediante spesa ripartita;

VISTA la delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 80, che ha disposto l'utilizzo dei suddetti contributi quindicennali anche mediante attualizzazione da parte del beneficiario tramite contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie;

VISTO l'art. 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) sulla base dei quali è stato predisposto il cronoprogramma delle erogazioni finanziarie relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, che comporta un utilizzo delle risorse per complessivi € **31.361.953,63** per l'anno 2011 ed € **46.904.884,06** per l'anno 2012;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 20937 del 23 novembre 2010, con la quale è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad utilizzare le risorse di cui al citato art. 60, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la nota prot. n. 103415 del 6 dicembre 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato la possibilità di attivare la procedura di cui all'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non si rilevano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 24 settembre 2008, n. 182, recante *“Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture”*;

CONSIDERATO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa è individuata dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il suddetto programma di interventi;

VISTO l'atto di indirizzo del 9 marzo 2010 del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti indicante gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182;

VISTO l'avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento *“Piano di interventi Arcus 2010”*;

VISTA la circolare n. 3565 del 30 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale –

Direzione generale per lo sviluppo, la programmazione ed i progetti internazionali, con la quale sono state fornite agli uffici competenti le indicazioni procedurali e la tempistica relative alla presentazione delle proposte da inserire nel programma degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTA la circolare n. 118 del 31 marzo 2010 della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale con la quale sono state fornite agli uffici competenti le indicazioni procedurali e la tempistica relative alla presentazione delle proposte da inserire nel programma degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTA la nota prot. n. 1850 del 25 giugno 2010 con la quale Arcus S.p.A. ha trasmesso le proposte di intervento, ai fini della predisposizione del presente decreto interministeriale di programmazione;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e la Direzione generale per lo sviluppo, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 settembre 2010, con il quale è stato istituito un gruppo tecnico tra le due Direzioni generali per la valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul piano di interventi Arcus S.p.A. 2010, finalizzata alla motivata selezione degli interventi da finanziare;

VISTO il decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del Ministero per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 ottobre 2010 con il quale è stato costituito il gruppo tecnico citato;

VISTI i verbali relativi agli incontri del Gruppo Tecnico Congiunto, trasmessi con nota del 29 novembre 2010;

VISTA la relazione sul programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (biennio 2011-2012);

CONSIDERATO che le risorse programmate mediante il presente decreto ammontano complessivamente ad € 85.094.435,69;

DECRETA:**Art. 1**

1. E' approvato il programma (allegato A), contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per il biennio 2011-2012, da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 e del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, nonché derivanti dal decreto interministeriale 1 dicembre 2009, per un importo complessivo pari a € 85.094.435,69, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 13 DIC. 2010

IL MINISTRO
per i beni e le attività culturali

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Via dei Fori Imperiali, 154
00187 Roma

Visto il decreto del 13 dicembre 2010

Roma, 16-12-2010

IL DIRETTORE
M. P. P. P.

IL MINISTRO
delle infrastrutture e dei trasporti

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 settembre 2008, n. 182.

Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;

Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.

2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 si applicano altresì agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.

Art. 2.

Individuazione degli stanziamenti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:

a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

quali va parimenti calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del procedimento di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;

b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;

c) promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;

d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 4.

Predisposizione delle proposte

1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la compe-

tente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.

2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta documentazione dà conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le finalità indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi di concreta fattibilità tecnica ed economica, sulla base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere, altresì, ogni eventuale possibile integrazione o connessione con proposte già presentate o interventi in corso di realizzazione.

3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute alla società Arcus S.p.a., è redatta utilizzando modelli informativi sulla base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilità delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili. Il programma è annualmente aggiornato, tenuto conto della durata pluriennale degli interventi inclusi.

6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.

Art. 5.

Accesso agli atti e trasparenza

1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalità definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.

2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito internet della società Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:

a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti interessati; la scheda è articolata in più sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;

b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note esplicative o interpretative, nonché altri atti comunque rilevanti;

c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;

d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualità pregresse;

e) l'illustrazione delle modalità istruttorie compresa l'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;

f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta, l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento, l'eventuale finanziamento già intervenuto;

g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi già finanziati.

Art. 6.

Modalità per la realizzazione degli interventi

1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicità, efficienza ed efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla società Arcus S.p.a. i compiti e le attività necessari perché essa assicuri, in conformità con gli scopi statutari, il sostegno, la promozione, nonché l'assistenza tecnica e finan-

ziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.

2. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:

a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonché quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità o le condizioni di fattibilità, per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovrà procedere qualora l'attività di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;

b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine della valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;

c) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività;

d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;

e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.

3. La società Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, Arcus S.p.a. può chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

attiva la relativa procedura in conformità con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Arcus S.p.a. è autorizzata, ottenuta la concessione al termine della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalità stabilite dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore.

3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.

Art. 8.

Controllo e vigilanza

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e le attività culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.

Art. 9.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 2008

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
BONDI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTIOLI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.»

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 41 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.»

«Art. 42 (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»

«Art. 43 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.

2-ter. Sono istituiti a livello sovragregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.»

«Art. 52 (*Attribuzioni*). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli arti-

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

coli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

«Art. 53 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo».

«Art. 54 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4».

— Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, è il seguente:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007.

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, è il seguente:

«Art. 10 (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.) — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 60 (*Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo*). — 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2003, n. 299, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.»

08G0205

N. 42082 di Repertorio N. 7369 di Raccolta

**COSTITUZIONE DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SpA",
con unico Azionista
con sede in Roma.
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sedici febbraio duemilaquattro

16.02.2004

In Milano, presso "LA TRIENNALE DI MILANO" ,Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.

Davanti a me Dr.ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avermi il richiedente, che ha i requisiti di Legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

On.le Prof. Giuliano Urbani, nato a Perugia il giorno 9 giugno 1937, Ministro della Repubblica Italiana, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano n.27, codice fiscale 80188210589

in esecuzione ed avendone i poteri in forza dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. In esecuzione ed in forza del disposto dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, viene costituita una società per azioni con la denominazione sociale di

"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA",

le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice fiscale 80415740580.

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

Articolo 2)


1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore

NOTAIO ENRICO BELLEZZA - NOTAIO

20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 18 - TEL. 02/771112,1 ISDN - FAX 02/771112.07



fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 3)

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il richiedente si dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sito in Via del Collegio Romano, n.27.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4)

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del

valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato in denaro dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il comparante da atto che l'intero capitale sottoscritto è stato versato, ai sensi dell'articolo 2329 codice civile, presso la Banca d'Italia, filiale di Roma sede, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 9 febbraio 2004 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5)

La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, costituito da 24 articoli, previa lettura da me datane al comparante, viene dal medesimo approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 6)

La durata della Società è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 7)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Articolo 8)

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 9)

La Società è rappresentata ed amministrata da un consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere confermati. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il primo consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 novembre 2003, è così composto:

- Dott. Mario Ciaccia, nato a Roma il giorno 19 novembre 1947, residente in Roma, via della Grande Muraglia n.301, codice fiscale CCC MRA 47S19 H501Y;

- Ing. Massimo D'Aiuto, nato a Meta di Sorrento il giorno 15 marzo 1952, residente in Roma, via Giuseppe Palombini n.3, codice fiscale DTA MSM 52C15 F162);

- Ing. Ercole Incalza, nato a Francavilla Fontana il 15 agosto 1944, residente a Roma, via Gavinana 4, codice fiscale NCL RCL 44M15 D761A;

- Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, nata a Padova il giorno 14 novembre 1945, residente in Padova, via A. Costa n.16, codice fiscale GHD



LFR 45554 G224C;

Prof. Vittorio Grilli, nato a Milano il 15 maggio 1957, residente a Roma, via Paisiello, 49, codice fiscale GRL VTR 57E19 F205G;

Prof. Giuliano Segre, nato a Venezia il giorno 28 aprile 1940, residente in Venezia Mestre, via Jacopo Fillasi n.60, codice fiscale SGR GLN 40D28 L736C;

Avv. Marcello Franco, nato a Sarno il giorno 29 marzo 1930, domiciliato in Milano, via San Calimero n.11, codice fiscale FRN MCL 30C29 I438W.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il dott. Mario Ciaccia, come sopra generalizzato, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2004.

Articolo 10)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, ed è nominato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 10 della citata legge n.352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.291 del 2003, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il primo collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 5 febbraio 2004 è così composto:

- Presidente

Dott. Alessio Ventura, nato a Casalattico il giorno 12 febbraio 1939, residente in Roma, via Grotta Perfetta n.597, codice fiscale VNT LSS 39812 B862B

Iscritto al n. 60156 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci effettivi

Dott.ssa Laura Belmonte, nata a Piombino il giorno 24 dicembre 1953, residente in Roma, via Paolo di Dono n.131, codice fiscale BLM LRA 53T64 G687J

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

Dott. Enrico Raffaelli, nato a Alessandria (Egitto) il giorno 2 febbraio 1944, residente in Roma, Piazza SS. Apostoli 49

codice fiscale RFF NRC 44B02 Z336N

Iscritto al n. 48265 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci Supplenti

Dott. Marco Aldo Amoroso, nato a Bari il giorno 28 settembre 1972, residente in Milano, Piazza Ercolea n.11,

codice fiscale MRS MCL 72P28 A662O

Iscritto al n.12576 nel Registro dei Revisori Contabili (Prov. 23/07/02 pubblicato nella G.U. supplemento n.60 - IV Serie Speciale - del 30/07/02);

Dott. Remo Di Lisio, nato a Roma il giorno 27 dicembre 1937, residente in Roma via Val Pellice n.51,

codice fiscale DLS RME 37727 H501G

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95)

La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata, per l'intera durata dell'incarico, dalla prima assemblea che si terrà successivamente all'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 11)

Le spese del presente atto e sue consequenziali, approssimativamente indicate in Euro 15.000,00 sono a carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003, tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società, sono esenti da imposte e tasse.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato "A" per espresso esonero del richiedente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque pagine fin qui e da me notaio letto al richiedente che approva e sottoscrive.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO 8

L. 8-10-1997 n. 352
Disposizioni sui beni culturali.
Publicata nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1997, n. 243, S.O.

10. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ⁽³⁹⁾.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁴⁰⁾.

(39) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 ottobre 2003, n. 291, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATO I

L. 16-10-2003 n. 291**Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo -****ARCUS S.p.a..****Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252.**

1. Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca.

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 10, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

3. *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**STATUTO DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO -
ARCUS SPA"**

TITOLO I

Costituzione - Sede -Durata - Oggetto

ART.1

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è costituita una società per azioni con la denominazione di "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA". Essa potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

ART.2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Nell'osservanza della normativa vigente in materia, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.
3. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:
 - a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi

tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

TITOLO II**Capitale sociale – Domicilio – Azioni – Prelazioni****ART. 4**

1. Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

3. I conferimenti, nel rispetto della normativa vigente, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2342 e 2343 del codice civile.

4. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in conto capitale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 6

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. La Società può, tuttavia, emettere, nel rispetto della normativa vigente in materia, particolari categorie di azioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 2349 e 2351 del codice civile; in tal caso l'assemblea che delibera l'aumento del

capitale sociale mediante emissione delle predette azioni, stabilisce contestualmente la relativa regolamentazione.

3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Anche in caso di pegno sulle azioni il diritto di voto spetta al socio.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorata di 5 punti, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 7

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli offerti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare,

in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.

TITOLO III Assemblea

ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.

2. Per la convocazione dell'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale

ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiararsi di non essere sufficientemente informato.

5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART.11

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.
4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART.12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni e la proroga della durata della Società.
2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.
3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV Amministrazione

ART.14

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati. Gli stessi possono essere revocati soltanto dal Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le modalità di cui al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fanno parte.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
3. Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.
4. Rientra nei poteri del consiglio di amministrazione conferire, su proposta del presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.
5. Il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del presidente, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.
6. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.
7. Il presidente può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti il raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione.
8. La durata degli incarichi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 16

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice Presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da tre consiglieri o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta

almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.

4. Il consiglio designa il segretario anche al di fuori dei propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle riunioni del consiglio di amministrazioni deve essere redatto il verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

9. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 17

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, al consigliere più anziano di età.

2. La firma del vice presidente, ove eletto, o del consigliere più anziano di età fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3, il potere di rappresentanza spetta, altresì, all'amministratore delegato od ai consiglieri delegati, nei limiti della rispettiva delega.

ART. 18

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.

2. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Collegio sindacale

ART. 19

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 8, del presente statuto.

TITOLO VI

Bilancio e utili

ART. 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART.21

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva di cui al comma 1, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società.

TITOLO VII

Scioglimento – clausola compromissoria – clausola finale

ART.22

1. La Società si scioglie ricorrendo una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2485 e seguenti del codice civile.

ART.23

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

2. Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere stesse.

3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro

irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.



4. Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il costo dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART.24


1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

DI CONCERTO CON

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 concernente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 3 dicembre 2008, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 307 del 2 aprile 2009, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero e definite le relative funzioni;

VISTO l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus s.p.a.";

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

VISTA la normativa in materia di tutela e valorizzazione di beni culturali e del paesaggio nonché quella in materia di promozione e organizzazione di attività culturali;

VISTO il decreto interministeriale beni e attività culturali - infrastrutture e trasporti 24 settembre 2008, n. 182 recante "Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture" ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

VISTO il decreto interministeriale infrastrutture ed economia e finanze 4 marzo 2008 relativo ai contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007, 2008, 2009 e 2010, autorizzato dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di determinazione degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 106515 del 9 ottobre 2008 con cui sono state apportate le occorrenti variazioni di bilancio attuative di quanto disposto mediante il citato decreto interministeriale infrastrutture ed economia e finanze 4 marzo 2008;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1070 del 21 dicembre 2009 che individua ulteriori risorse destinate alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002;

CONSIDERATO che nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale beni e attività culturali - infrastrutture e trasporti 24 settembre 2008, n. 182, recante "Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture", è necessario, ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale, l'atto di indirizzo interministeriale con cui sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo 3, comma 2, sono determinate le risorse destinate agli investimenti rispettivamente nella lettera a) in misura non inferiore al 50% delle risorse disponibili, finalizzate alla promozione di interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni o interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento; nella lettera b), in misura non inferiore al 30% delle risorse disponibili, finalizzate ad interventi di ripristino e tutela paesaggistica per la salvaguardia e la conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento; nella lettera c), in misura non superiore al 20% di quelle disponibili, finalizzate alla promozione di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

ADOTTA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Con il presente Atto di indirizzo sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

a) Promuovere azioni di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso attraverso interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento.

Obiettivi:

1. recupero e messa in sicurezza del patrimonio culturale colpito dal sisma nella regione Abruzzo, attraverso una più stretta cooperazione con le realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio e una precisa programmazione delle risorse disponibili;
2. Tutela, conservazione e valorizzazione dei complessi monumentali, dei musei, delle aree archeologiche, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati;
3. adeguamento, riqualificazione e valorizzazione dei luoghi e siti culturali aperti al pubblico, presenti su tutto il territorio nazionale, attraverso azioni di sistema indirizzate alla promozione dei siti di eccellenza;
4. adeguamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio nazionale mediante accordi quadro che prevedano la partecipazione di soggetti pubblici e privati anche dal punto di vista finanziario, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
5. promozione del libro e della lettura ed implementazione e sviluppo dei programmi della biblioteca digitale italiana; interventi di conservazione di particolari patrimoni librari rari e di pregio.

b) Assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio.

Obiettivo:

recupero, riqualificazione e conservazione dei beni paesaggistici e dei contesti territoriali contigui alle aree di valore storico ed archeologico presenti sul territorio, attraverso azioni o interventi che mirino all'incentivazione della tutela del paesaggio e al recupero di aree paesaggistiche degradate, anche mediante azioni di sensibilizzazione della società civile, dirette all'attivazione di collaborazioni tra istituzioni culturali e professionali.

c) Promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.


Obiettivi:

1. valorizzazione delle strutture e promozione delle attività cinematografiche e dello spettacolo dal vivo;
2. sostegno nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale, da svolgersi anche all'estero, tali da fungere da volano per il turismo e per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio italiano.

Criteria per la selezione degli interventi riferiti alle aree di cui alle lettere a), b) e c).

Il metodo di valutazione delle proposte di intervento deve comprendere due profili: l'aspetto sostanziale delle proposte, cioè la valutazione del merito dell'iniziativa in termini di coerenza con l'obiettivo indicato come prioritario, di importanza, di impatto sui beni culturali e paesaggistici nonché sulle attività culturali, di risultato finale atteso; il lato finanziario della proposta, cioè la quantificazione dell'impegno economico, la valutazione del rapporto costi/benefici, l'allocatione dell'investimento rispetto al bacino finanziario complessivo disponibile, il coinvolgimento e l'entità di ulteriori co-finanziamenti da reperirsi da stakeholders o anche da enti pubblici e privati potenzialmente interessati a partecipare alla realizzazione del progetto.

Roma, 7 MAR 2011

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALIIL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività CulturaliVisto e Registrato al n. 465Roma Li, 16.03.10IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE
DEL BILANCIOIL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
(Dot. G. )